

ORIGINALE

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 28 del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLE VIDEOCONFERENZE DEI LAVORI DEGLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE DI ALBISSOLA MARINA.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 18.30 presso il MUDA Exhibition Centre - Via dell'Oratorio 2

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta a porte chiuse (causa emergenza epidemiologica da COVID-19) con modalità in videoconferenza facoltativa.

Risultano:

N.		Pres.	N.		Pres.
1	BATTAGLIA Davide	SI*	11	SCHELOTTO Enrico	SI*
2	BRAGANTINI Roberto	SI	12	SERVETTO Alberto	SI*
3	BRICCO Luca	SI*	13	TOMAGHELLI Elisa	SI
4	FERRANDO Alessandro	SI			
5	FORZANO Laura	SI			
6	GHIGLIAZZA Marta	SI*			
7	LODOVISI Antonella	NO			
8	NASUTI GIANLUCA	SI			
9	NEGRO Nicoletta	SI*			
10	POMARICI Annamaria	SI			

*in videocollegamento telematico

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Partecipa l'Assessore esterno Luigi SILVESTRO.

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 73, comma 1, del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», approvato con modificazione dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;
- la norma citata consente di svolgere le sedute degli organi elettivi in videoconferenza in assenza di una disciplina regolamentare, ex 38, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, rilevando *a contrario* la possibilità offerta dall'ordinamento, anche in un periodo non emergenziale, di operare in videoconferenza purché tale modalità sia disciplinata in positivo;
- le sedute del Consiglio comunale, inoltre, in relazione ai principi di trasparenza e pubblicità sono pubbliche, consentendo ai cittadini di partecipare ai lavori e assistere alle discussioni, garantendo forme diffuse e generalizzate di controllo sull'organizzazione e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- la videoripresa dei lavori consiliari consente di estendere la partecipazione anche a coloro che sono collegati da remoto o in diretta *streaming*, assicurando la partecipazione del pubblico *on line* in un concetto di trasparenza digitale mediante l'eliminazione di ogni limite fisico,
- l'art. 3 del CAD attribuisce a chiunque il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al cit. Codice nei rapporti con la P.A., anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, incentivando le Amministrazioni pubbliche all'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, ex 3 *bis* della legge n. 241/1990;
- il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso da tempo sulla possibilità delle riprese e della diffusione televisiva delle riunioni del Consiglio comunale, anche al di fuori dell'ambito locale e con le opinioni e i commenti di giornalisti, purché i presenti siano stati debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, avendo cura di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, evitando – in ogni caso – di diffondere informazioni sulle condizioni di salute, divieto esteso, indipendentemente dal caso di specie, a tutte le discussioni e testi redazionali all'interno dei provvedimenti amministrativi (nel senso che in presenza di discussione su persone è richiesta la seduta segreta

- la possibilità di segretazione della seduta è ammissibile quando vengono trattate questioni relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali, metodo previsto già dall'art. 298 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (T.U. Com. Prov.) che prevedeva che i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o peralzata e seduta, e che le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto;
- il principio generale è la seduta pubblica, mentre l'eccezione è la seduta segreta, che conseguentemente limita i casi di esclusione della pubblicità delle sedute: in tale evenienza, si dovrà motivare, in forma analitica e tassativa, le ragioni della deroga al principio di pubblicità delle sedute;
- l'uso della diretta *streaming* e della videoconferenza viene validamente pubblicizzata sia in sede di convocazione dell'organo che durante i lavori d'aula, assolvendo un onere di manifestazione del "consenso informato" all'utilizzo dei dati personali;
- la ripresa video/audio o in videoconferenza dei partecipanti assolve pienamente alla funzione di liceità della seduta, garantendo la legittimità nello svolgimento dei lavori del Consiglio comunale, escludendo oggettivamente che le operazioni avvengano "a porte chiuse" rilevando che la verbalizzazione del Segretario comunale fa piena prova dei presenti;
- RITENUTO per ragioni di funzionalità, trasparenza, pubblicità e partecipazione approvare la bozza di "Regolamento sul funzionamento delle videoconferenze dei lavori degli organi elettivi del Comune" che si allega al presente atto contraddistinto dalla lettera "A";
- VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;
- RILEVATO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita dell'acquisizione del parere contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
- ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica.

A voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e termini di legge, anche per quanto riguarda l'immediata esecutività

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la bozza di "Regolamento sul funzionamento delle videoconferenze dei lavori degli organi elettivi del Comune" che si allega al presente atto contraddistinto dalla lettera "A";
2. di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente;

Successivamente, con votazione unanime e palese, il CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Regolamento sulle videoconferenze dei lavori degli organi elettivi del Comune di Albissola Marina.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi elettivi del Comune di Albissola Marina.
2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti Comunali vigenti.

Art. 2 – Funzioni

1. Il Comune attribuisce alla diffusione attraverso web delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico – amministrativa dell'Ente e si adopererà per agevolare tutte le iniziative volte a rendere effettiva questa partecipazione.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale che si svolgano mediante lo strumento della videoconferenza, in modalità sincrona, con la possibilità anche di tutti i componenti, compreso il segretario comunale, di intervenire da luoghi diversi dalla sede Istituzionale in modo simultaneo ed in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, webcam, microfono e strumenti idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
2. E' altresì possibile che uno o più componenti della Giunta e del Consiglio comunale siano collegati per videoconferenza dal Palazzo comunale.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale.

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Sindaco ovvero del Presidente del Consiglio Comunale, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità tradizionali, oppure via Pec o via e-mail o mediante messaggio SMS od altro sistema di messaggistica per apparati di telefonia cellulare.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica.
3. Per la partecipazione alle sedute dovranno essere fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi di collegamento alla video conferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete.
4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
5. La pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale sarà garantita mediante appositi sistemi facilmente accessibili per tutti i cittadini, sia su personal computer che su sistemi di telefonia mobile, con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente assicurando la visione da parte di tutti i cittadini senza possibilità di intervento.

6. La pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale può essere sospesa nel caso di deliberazioni concernenti nomine di persone ed inoltre quando venga esercitata la facoltà di apprezzamento di qualità soggettive o effettuata valutazione di azioni personali.
7. Per la validità delle sedute in modalità telematica di Giunta e di Consiglio Comunale è necessario che il collegamento audio – video garantisca al Sindaco e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in simultanea;
8. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere trasmessa agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti nelle 48 ore feriali precedenti seduta del Consiglio.
9. Il Segretario Comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale in funzione delle competenze ex art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000;
10. La seduta, dopo l'appello, è dichiarata valida dal Sindaco con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dai regolamenti, dallo statuto e dalla legge;
11. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, esponendo ai presenti in sede e a coloro che sono collegati in via telematica, le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi al termine dei quali si passa alla votazione;
12. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per appello nominale mediante affermazione vocale audio-video;
13. Al termine della votazione il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale dichiara l'esito a seguito della verbalizzazione del voto da parte del segretario Comunale;
14. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il segretario Comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza.
15. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale dell'ora di chiusura.
16. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
17. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 Sedute della Giunta Comunale

1. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete.
2. Le sedute della Giunta Comunale possono avvenire in modalità di videoconferenza da parte dei loro membri, con le modalità previste per le sedute del Consiglio Comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta.

Art. 6 Riprese streaming e archivio comunale

1. Il presente Regolamento attribuisce alla diffusione in streaming delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente
2. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta.

Art. 7 – Verbalizzazione delle sedute

1. Nel verbale delle sedute deve essere riportata:
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri della Giunta e del Consiglio.

Art. 8 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 9 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio comunale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo pretorio del sito internet del Comune.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO: Ivana VIGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, **04 NOV 2020**

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Ivana VIGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

